



Federazione Italiana Sport Equestri

***REGOLAMENTO
DIRETTORI DI CAMPO***

Ed. 2014



REGOLAMENTO DIRETTORI DI CAMPO

ART. 1 - L'attività dei DdC è regolata dalla FISE tramite la Commissione DdC che si avvale della collaborazione di:

- tecnici federali
- referenti territoriali
- referenti regionali
- commissione di esame

ART. 2 - Categorie dei DdC di Salto Ostacoli:

- a) Candidato Direttore di Campo Nazionale
- b) Direttore di Campo Nazionale di 1° livello
- c) Direttore di Campo Nazionale di 2° livello
- d) Direttore di Campo Nazionale di 3° livello
- e) FEI Course Designers di 1° livello
- f) FEI Course Designers di 2° livello
- g) FEI Course Designers di 3° livello
- h) FEI Course Designers di 4° livello

ART. 3 - Non possono essere nominati DdC coloro i quali:

- a) abbiano riportato condanne per delitti colposi passati in giudicato
- b) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno

ART. 4 - Requisiti indispensabili per essere nominati DdC di qualsiasi livello:

- a) età minima per ammissione al corso 21 anni – massima 55 anni.
- b) essere in possesso della patente di 1° grado o superiore da almeno 3 anni
- c) essere in possesso del Diploma di licenza media superiore (maturità)

ART. 5 - Iter formativo per conseguire la qualifica di Direttore di Campo Nazionale:

Direttore di campo di 1° livello

- a. fare richiesta al Comitato Regionale FISE di competenza
- b. effettuare un colloquio preliminare con un componente la Commissione Nazionale dei DdC in presenza del Referente Territoriale e/o Regionale, per essere ammesso al previsto Corso di formazione
- c. partecipare al corso di formazione professionale della durata di 2 anni:
 1. effettuare 25 giornate (non meno di 5 e non più di 15 ogni anno) in affiancamento con DdC abilitati alla formazione (V. Allegato 1) in concorsi nazionali. La validità dell'affiancamento è subordinata alla presenza per tutta la durata del concorso ed alla valutazione finale del DdC titolare.



Federazione Italiana Sport Equestri

2. Effettuare 15 giornate di lezioni teoriche ripartite nei 2 anni del corso.
3. sostenere e superare l'esame teorico - pratico a livello nazionale, trascorsi almeno 2 anni dalla data di inizio del corso di formazione. L'esame dovrà essere comunque sostenuto entro 3 anni.

d. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno. In caso di ulteriore esito negativo dell'esame, il candidato dovrà ripetere il Corso di formazione.

Direttore di campo di 2° livello

- a. fare richiesta alla Commissione DdC e presentare libretto comprovante attività degli ultimi 3 anni
- b. avere una anzianità di DdC di 1° livello di almeno 2 anni, avendo operato come titolare in almeno 18 giornate di concorso, nelle quali siano programmate categorie di altezza almeno mt. 130.
- c. effettuare in affiancamento 12 giornate di concorso (di cui almeno 6 con categorie riservate a Cavalli Giovani) in cui siano programmate categorie di altezza mt. 140 con montepremi, con Direttori di Campo abilitati ad essere affiancati (almeno due diversi Direttori di Campo)
- d. per i requisiti richiesti è ritenuta valida l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta
- e. sostenere e superare l'esame teorico - pratico
- f. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno

Direttore di campo di 3° livello

- a. fare richiesta alla Commissione DdC e presentare libretto comprovante attività degli ultimi 3 anni
- b. avere un'anzianità di DdC di 2° livello di almeno 2 anni, avendo costruito come DdC titolare in almeno 18 giornate di concorso, nelle quali siano programmate categorie di altezza mt. 1,40 con montepremi
- c. effettuare in affiancamento 12 giornate di concorso nelle quali siano programmate categorie di altezza mt. 145 con montepremi, con Direttori di Campo abilitati ad essere affiancati (almeno due diversi Direttori di Campo)
- d. per i requisiti richiesti è ritenuta valida l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta
- e. sostenere e superare l'esame teorico pratico
- f. in caso di esito negativo dell'esame il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno.



Federazione Italiana Sport Equestri

FEI Course Designers

La Commissione Direttori di Campo, dopo aver verificato che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla FEI, valuterà le richieste per l'eventuale ammissione al corso per il passaggio di livello.

Iter formativo per accedere all'esame FEI per conseguire la qualifica di FEI Course Designer di 1° livello:

- a) Avere una anzianità di Direttore di Campo di 3° livello di almeno 4 anni.
- b) Presentare libretto attestante attività svolta negli ultimi 3 anni
- c) Aver effettuato, nell'arco degli ultimi 3 anni, almeno 30 affiancamenti in Concorsi di tipo CSI, CSIO e/o Campionati
- d) Aver operato come titolare nell'arco degli ultimi 3 anni in almeno 30 giornate di concorso nazionale con categorie di altezza minima mt. 145.
- e) Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)
- f) Ottenere il parere favorevole della Commissione DdC

Per i passaggi ai livelli superiori vige il Regolamento FEI.

Sarà comunque sempre necessario il nulla osta della Commissione.

Norme comuni per tutti gli affiancamenti (Aspiranti, 1°, 2° e 3° livello):

per l'idoneità al passaggio di livello, tutti gli affiancamenti dovranno essere certificati dal titolare su apposita scheda valutativa– la scheda dell'affiancamento dovrà essere visionata anche dal Presidente di Giuria. Tale documentazione va poi inviata, ogni 6 mesi, alla FISE (direttoridicampo@fise.it).

ART. 6 - Abilitazione ad operare:

(Fatti salvi i criteri di operatività previsti nel presente regolamento all'art. 12)

- a) I DdC di 1° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali, programmati con categorie che prevedono altezze non superiori a mt. 1.35 al percorso base.
- b) I DdC di 2° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali dove le categorie previste non superano l'altezza massima, nel percorso base, di mt. 1.40.
- c) I DdC di 2° livello e superiore sono abilitati a costruire categorie di Potenza e 6 Barriere.
- d) I DdC di 3° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali senza limiti di altezza.

ART. 7 - CORSI DI FORMAZIONE:

La Commissione DdC, propone al CF, per la nomina, un gruppo di "docenti" (Vedi allegato 1); inoltre propone al CF modalità di svolgimento e contenuti dei corsi di formazione di 1° livello.

I Comitati Regionali, singolarmente o in collaborazione tra loro, possono organizzare, chiedendo autorizzazione alla Commissione DdC, corsi di formazione



Federazione Italiana Sport Equestri

che dovranno svolgersi secondo quanto deliberato dal CF e potranno essere tenuti da "docenti" scelti tra quelli nominati dal Consiglio Federale (vedi allegato 1).

ART. 8 - COMMISSIONE UNICA DI ESAMI

Al fine di assicurare omogeneità di giudizio, il CF nomina, su proposta della Commissione DdC, i membri della Commissione di esame, composta da:

2 membri della Commissione DdC + 1 giudice di S.O.+ almeno 1 FEI Course Designer minimo di 3° livello (scelto dalla Commissione).

Per il passaggio al 1° livello la Commissione Esami sarà composta da almeno 1 Membro Commissione DdC + il Referente Territoriale + 1 Giudice SO.

Al fine di garantire l'effettuazione annuale della esami, la Commissione d'esame dovrà essere nominata almeno una volta all'anno.

ART. 9 - Il DdC ha il compito di provvedere, secondo le norme del programma e quelle regolamentari vigenti, all'allestimento e alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi. I grafici contenenti tutte le indicazioni necessarie, devono essere esposti in campo prova o nelle prossimità del campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della categoria, una copia va consegnata alla Giuria. Egli è, inoltre, responsabile dell'allestimento degli ostacoli e della manutenzione dei terreni dei campi di gara. Per i campi prova si avvarrà della collaborazione degli Stewards o dei Giudici che svolgeranno la funzione di Steward. Ogni DdC deve possedere e portare sempre al seguito l'apposito libretto identificativo sul quale provvederà ad annotare tutto ciò che riguarda la propria attività

ART. 10 - Al fine di adeguare gli indirizzi tecnici che devono essere alla base dell'attività dei DdC, la commissione organizzerà delle riunioni tecniche o seminari di aggiornamento.

La presenza alle riunioni tecniche, stages o seminari, qualora indetti dalla Commissione dei DdC, sarà obbligatoria per tutti i DdC e sarà registrata sull'apposito libretto identificativo di ciascuno. In caso di assenza non giustificata, il DdC non potrà operare, salvo deroghe concesse dal CF su proposta della Commissione. La FISE provvederà ad aggiornare i quadri e ad inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco dei DdC abilitati ad esercitare.

I Comitati organizzatori potranno scegliere il DdC solo tra quelli contenuti nell'elenco FISE.

ART. 11 - I DdC dovranno annualmente rinnovare l'iscrizione all'Albo versando la quota DdC stabilita dal Consiglio Federale nei termini previsti per il tesseramento dei cavalieri; in caso di ritardato pagamento, sarà applicata un penale alla quota prestabilita maggiorata del 30%.



Federazione Italiana Sport Equestri

ART. 12 - I Direttori di Campo di 1° livello per mantenere l'operatività devono ogni anno costruire un concorso per il quale sono autorizzati (ivi compreso aver costruito come titolare, menzionato sui programmi, le prove di Salto Ostacoli nei CCE) e/o affiancare un Direttore di Campo tra quelli abilitati in almeno 2 concorsi di tipo "A/B" o superiori.

I DdC di 2° livello per mantenere l'operatività devono ogni anno costruire almeno un concorso di tipo "A/B" con categorie di h.140, per il quale sono autorizzati (ivi compreso aver costruito come titolare, menzionato sui programmi, le prove di Salto Ostacoli nei CCE) e/o affiancare un Direttore di Campo di livello superiore tra quelli abilitati in almeno 2 concorsi di tipo "A/B" dove siano previste categorie di h. 140.

I DdC di 3° livello per mantenere l'operatività devono ogni anno costruire almeno un concorso di tipo "A/B" con categorie di h.145, per il quale sono autorizzati (ivi compreso aver costruito come titolare, menzionato sui programmi, le prove di Salto Ostacoli nei CCE) e/o affiancare un Direttore di Campo di livello superiore in almeno 2 concorsi di tipo "A/B" o internazionale.

ART. 13 – MANTENIMENTO OPERATIVITA'

- 1) aver partecipato alla Riunione Tecnica o aggiornamento assimilato (ART. 10) obbligatorio per tutti i DdC + *1 corso di aggiornamento triennale obbligatorio per i FEI CD*
- 2) aver versato la quota DdC per l'anno in corso entro i termini previsti per il tesseramento (ART.11)
- 3) aver effettuato almeno 1 concorso come titolare e/o 2 concorsi in affiancamento (ART.12) ed inviare in FISE, ogni 6 mesi, libretto o log book con documentazione comprovante operatività

ART. 14 – SOSPENSIONE DALLA OPERATIVITA'

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare e la non operatività dei DdC.

Il reintegro nell'operatività è subordinato al compimento dell'iter che stabilirà la Commissione DdC, a seguito della relativa richiesta da parte del Direttore di Campo interessato, da inviarsi al Referente Regionale del Comitato Regionale di appartenenza.

ART. 15 - DECADENZA dalla qualifica:

- a) dimissioni
- b) aver riportato condanne per delitti anche non colposi
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno
- d) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendo accettato l'incarico



Federazione Italiana Sport Equestri

- e) per comportamento non consono al ruolo
- f) mancato rispetto delle norme regolamentari
- g) violazione del Codice Etico

ART. 16 - Il DdC deve prendere, con buon anticipo, contatto con il Comitato Organizzatore che gli affiderà l'incarico al fine di poter verificare l'idoneità del campo di gara e di prova, del parco ostacoli e delle varie attrezzature necessarie per la manutenzione dei campi e la movimentazione degli ostacoli. Non va assolutamente sottovalutata l'importanza di una accurata visita preventiva, durante la quale si concorderanno eventuali interventi migliorativi; dovrà collaborare alla stesura dell'Avant-programma, suggerendo la tipologia e la successione delle varie gare, sempre tenendo in considerazione le esigenze del Comitato Organizzatore. Non saranno approvati programmi senza l'accettazione on-line dell'incarico da parte del Direttore di Campo titolare.

ART. 17 - E' fatto obbligo di rispettare le altezze e le larghezze previste dal regolamento S.O. salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore; il tracciato del percorso, che deve essere consono al tipo di categoria prevista, le altezze e le larghezze degli ostacoli sono comunque applicate dal DdC,. Si consiglia la massima collaborazione con il Presidente di Giuria in materia di rispetto delle norme regolamentari e delle disposizioni di sicurezza.

ART. 18 - Il DdC, qualora richiesto, dovrà collaborare con i responsabili e/o delegati tecnici del Dipartimento SO.

ART. 19 - La misurazione dei percorsi deve essere fatta correttamente dal DdC, tenendo conto della percorrenza media seguita dal cavallo, dal tipo di categoria e dalla velocità prevista.

ART. 20 - Il DdC dovrà coordinare l'operato del personale di campo messo a disposizione dal Comitato Organizzatore

ART. 21 - L'abbigliamento tenuto dal DdC dovrà essere consono alle situazioni in cui opera.

ART. 22 - A fine manifestazione il DdC dovrà predisporre apposita relazione prevista per i concorsi nazionali da spedire alla FISE oppure da consegnare al Presidente di Giuria.

ART. 23 - Il Direttore di campo non può esercitare le sue funzioni nei concorsi nei quali sia interessato come concorrente, istruttore, proprietario o comproprietario di cavalli partecipanti. Tale norma non si applica ai concorsi nazionali a 1* stella nei quali comunque il Direttore di Campo non potrà partecipare come cavaliere né svolgere direttamente attività d'istruttore che dovrà essere eventualmente delegata ad altro tecnico (art.14.1 del Regolamento SO).

ART. 24 - Ai fini dello svolgimento dell'attività dei Direttori di Campo è necessario essere in regola con il pagamento delle quote di spettanza FISE che danno diritto alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, lo svolgimento della attività è consentito dal momento in cui decorre la copertura ai sensi della polizza in vigore consultabile sul sito federale.

ART. 25 - Un DdC di nazionalità straniera potrà operare in Italia nei concorsi nazionali con certificazione della Federazione Nazionale di appartenenza che dovrà attestare il livello tecnico ed in quali tipi di concorso l'interessato è abilitato, nel suo paese, ad esercitare. La Commissione Nazionale si riserva il diritto di autorizzare definendo il livello di operatività. Si precisa, inoltre, che dovrà essere in regola con il pagamento della quota prevista per i Direttori di campo italiani.

Regolamento COMMISSIONE Direttori Di Campo

ART. 1 - La Commissione Direttori di Campo della FISE, sulla base delle direttive del Consiglio Federale, ha il compito di formare e organizzare i relativi quadri tecnici secondo la normativa di cui al presente Regolamento al fine di assicurare il regolare svolgimento tecnico delle manifestazioni riconosciute dalla FISE. La sede del Settore Direttori di Campo è presso la FISE- Viale Tiziano 74 - 00196 Roma.

ART. 2 – La Commissione DdC nominata dalla Federazione regola e gestisce l'attività dei Direttori di Campo

ART. 3 - La Commissione dura in carica per il quadriennio olimpico.

ART. 4 - La gestione dei Direttori di Campo è improntata a criteri di ordine tecnico e la Commissione ha il compito di:

- a) disciplinare l'attività e migliorare il livello tecnico dei Direttori di Campo con appositi stage e pubblicazioni
- b) proporre al Consiglio Federale i DdC idonei per l'ammissione agli esami FEI per i vari livelli previsti dalla regolamentazione FEI in vigore
- c) promuovere attraverso i Referenti Regionali e Territoriali corsi per la formazione di DdC di 1° livello; i suddetti corsi verranno organizzati dai Referenti Regionali in collaborazione con i Referenti Territoriali competenti
- d) seguire l'iter professionale dei DdC e promuovere e organizzare corsi di aggiornamento ed esami per i passaggi ai vari livelli
- e) aggiornare le cartelle personali dei DdC inerenti l'attività svolta
- f) predisporre annualmente le liste, divise per livelli, dei DdC abilitati
- g) promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento tecnico ed il potenziamento della Categoria



Federazione Italiana Sport Equestri

- h) programmare le proprie attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore
- i) vigilare sulla condotta dei DdC
- l) proporre i Referenti Territoriali per la nominare
- m) supervisionare la nomina dei Referenti regionali in sinergia con i Comitati Regionali

ART. 5 - La Commissione può essere convocata, su iniziativa del Coordinatore della Commissione, fissando la sede e la data delle riunioni; può altresì essere convocata su richiesta del Presidente Federale.

ART. 6 - Sono compiti della Commissione DdC:

- a) l'individuazione delle linee tecniche in base alle quali dovranno operare i DdC.
- b) la partecipazione attiva alle iniziative di formazione ed aggiornamento promosse dal settore;
- c) il controllo del comportamento tecnico, sportivo e morale dei DdC nell'espletamento delle loro mansioni. Proporre al CF provvedimenti di sospensione dall'incarico per quei DdC che nell'espletamento delle loro mansioni abbiano assunto un comportamento non consono al loro ruolo o che dimostrino nell'operare di non essere tecnicamente all'altezza.

ART. 7 - I Referenti Territoriali e Regionali hanno un ruolo tecnico periferico con compito di attuare le linee guida indicate dalla Commissione DdC.